

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 09 **del mese di** Novembre
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Campagnoli Armando	Assessore
6) Dapporto Anna Maria	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Pasi Guido	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Ronchi Alberto	Assessore
11) Sedioli Giovanni	Assessore
12) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: INTEGRAZIONE TRA POLITICHE ATTIVE E PASSIVE PER I LAVORATORI INTERESSATI DA TRATTAMENTI DI AMMORTIZZATORI IN DEROGA DI CUI ALLA DG N. 692/2009.

Cod.documento GPG/2009/1996

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1996

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art.19 del Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il comma 10: "Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati";
- l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni siglato in data 12 febbraio 2009 fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga;
- l'Accordo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in data 16 aprile 2009, ed in particolare il punto 11, in cui si prevede che: "La Regione, in applicazione dell'art. 19, comma 10 del decreto legge n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009, dà disposizione ai servizi competenti di comunicare all'INPS eventuali rifiuti da parte dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta di lavoro congrua";
- il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 19 maggio 2009 "Accesso all'indennità di disoccupazione per sospensione dell'attività lavorativa"

in cui all'art. 12, comma 2, prevede che "Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 692 del 18 Maggio 2009 "Indirizzi e criteri generali di competenza istituzionale della Regione per l'utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli ammortizzatori in deroga e relative disposizioni attuative";
- n. 1124 del 27 luglio 2009 "Politiche attive del lavoro per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome sottoscritto in data 12 febbraio 2009 e del patto sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali in data 8 maggio 2009 – Approvazione di un piano di intervento e dei dispositivi di prima attuazione" ed, in particolare, il punto 2) del dispositivo che prevede il riconoscimento di un'indennità oraria erogata dall'Autorità di Gestione attraverso l'INPS in forma standardizzata per ogni ora di partecipazione alle iniziative di politica attiva previste presso i Servizi per l'Impiego;

Richiamato:

- l'allegato 3) della sopra citata propria deliberazione n. 1124 del 27 luglio 2009 che disciplina il "Percorso di presa in carico dei lavoratori interessati dai trattamenti di ammortizzatori in deroga";

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 850 del 15 giugno 2009 concernente l' "Approvazione dello schema di convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna per modalità attuative, gestionali e flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga ex art. 19 L.2/2008 e art. 16 LR 17/2005", così come modificata dalla successiva deliberazione n. 1138 del 27 luglio 2009 "Modifica allo schema di Convenzione di cui alla propria deliberazione n. 850/2009 del 15 giugno 2009 avente ad oggetto l'Approvazione schema di convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna per modalità

attuative, gestionali e flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga ex all'art. 19 L.2/2008 e art. 16 LR 17/2005”, nelle quali viene definito il ruolo dell'INPS che opera in qualità di soggetto terzo, ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera a) del Regolamento (CE) 1081/2006 versando ai lavoratori interessati da provvedimenti in deroga, l'indennità di partecipazione quale sostituzione del sostegno al reddito durante la partecipazione alle politiche attive, certificandone il pagamento all'Autorità di Gestione;

- n. 1637 del 26 ottobre 2009 "Assegnazione e concessione risorse all'INPS per gli ammortizzatori sociali in deroga ex art. 19 l. 2/2008 e art. 16 l.r. 17/2005, di cui all'accordo stato-regioni del 12 febbraio 2009 e alla convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna del 29 luglio 2009”;
- n. 1646 del 2 novembre 2009 “Approvazione dei principi per il ricorso alle semplificazioni previste dal regolamento (CE) 396/2009 e del costo orario standard dell'indennità di partecipazione alle politiche attive dei lavoratori interessati da ammortizzatori sociali in deroga” con la quale viene definita l'indennità oraria in forma standardizzata di euro 8,15 quale costo che sarà imputato ai fini del cofinanziamento FSE per ciascuna ora di partecipazione alle iniziative di politica attiva da parte dei lavoratori interessati da provvedimenti in deroga;

Ritenuto di disciplinare le modalità di presa in carico dei lavoratori interessati agli strumenti di sostegno al reddito in deroga da parte dei Servizi per l'impiego delle Province così come declinato nell'allegato “Integrazione fra politiche attive e passive per i lavoratori interessati da trattamenti di ammortizzatori in deroga, di cui alla D.G. n. 692/2009”, parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare, allo scopo di:

- rendere trasparenti le azioni svolte dai Servizi per l'impiego nella presa in carico degli utenti destinatari dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga;
- assicurare tempestività nella presa in carico dei lavoratori interessati dagli strumenti di sostegno al reddito in deroga;
- omogeneizzare la tempistica delle comunicazioni dei Servizi per l'impiego all'INPS, nei casi che comportano decadenza dei lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in deroga;
- dare attuazione a quanto previsto dal punto 2) del dispositivo della citata deliberazione n. 1124/2009;

Valutato di applicare le suddette modalità a tutti i lavoratori per i quali la procedura di consultazione sindacale prevista per l'accesso agli interventi di sostegno al reddito in deroga si sia conclusa successivamente alla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Valutato, altresì, che il presente atto costituisce uno strumento per la realizzazione delle finalità succitate in quanto:

- definendo le attività dei Servizi per l'impiego rivolte ai lavoratori interessati dagli strumenti di sostegno al reddito in deroga, garantisce prestazioni omogenee e adeguate su tutto il territorio regionale;
- fissando la tempistica delle azioni svolte dai Servizi per l'impiego nei confronti dei lavoratori interessati dagli strumenti di sostegno al reddito in deroga, garantisce trasparenza e tempestività delle azioni stesse;
- riconoscendo l'indennità oraria standard di partecipazione a 8,15 euro, garantisce il necessario incentivo alla frequenza delle attività formative individuate al momento della presa in carico dai Servizi per l'impiego e finalizzate a prevenire e contrastare ogni forma di espulsione dal mercato del lavoro;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m.;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Tripartita e il Comitato di Coordinamento Istituzionale nelle rispettive sedute del 5 novembre e 6 novembre 2009;

Dato atto, inoltre, del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato "Integrazione fra politiche attive e passive per i lavoratori interessati da trattamenti di ammortizzatori in deroga, di cui alla D.G. n. 692/2009", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere ai destinatari degli interventi erogati dai Servizi per l'impiego un'indennità oraria standard di partecipazione pari a 8,15 euro;
3. di erogare ai lavoratori interessati da provvedimenti di sostegno al reddito in deroga la suddetta indennità attraverso l'INPS ai sensi dell'art. 11 comma 3, lettera a) del Regolamento (CE) 1081/2006, quale quota parte del sostegno al reddito a carico dello Stato;
4. di dare atto che la corrispondenza tra attività effettuate e il valore dell'indennità corrisposta può non essere uniforme durante le diverse tappe del percorso;
5. di dare atto che il costo orario dell'indennità di partecipazione è inferiore ai parametri della politica attiva;
6. applicare le suddette modalità a tutti i lavoratori per i quali la procedura di consultazione sindacale prevista per l'accesso agli interventi di sostegno al reddito in deroga si sia conclusa successivamente alla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

INTEGRAZIONE FRA POLITICHE ATTIVE E PASSIVE PER I LAVORATORI INTERESSATI DA TRATTAMENTI DI AMMORTIZZATORI IN DEROGA, DI CUI ALLA D.G. N. 692/2009.

A tutti i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito (cassa integrazione e mobilità) in deroga - condizione per l'accesso ai quali è, secondo la legge, una dichiarazione di "immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale" - verranno offerte le prestazioni individuate dalla deliberazione di Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 1124, nel rispetto delle regole precisate.

FASE CONTATTO /CONVOCAZIONE DEI LAVORATORI

1. Tutti i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito c.d. in deroga devono contattare, anche telefonicamente, i centri per l'impiego operanti nel territorio ove sono domiciliati entro sette giorni di calendario dalla data d'inizio della sospensione di cui all'accordo aziendale.

A tal fine verrà fatta pervenire idonea informazione ai lavoratori coinvolti, in particolare attraverso le aziende di appartenenza e le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, al fine di ottenere il più ampio riscontro. Sarà cura del datore di lavoro far firmare ai lavoratori per presa visione il materiale informativo standardizzato reso disponibile dalla Regione sul sito www.emiliaromagnalavoro.it.

Una volta contattati, i centri per l'impiego comunicheranno ai lavoratori la data fissata per la convocazione.

Ai lavoratori che non contattassero i centri per l'impiego, verrà inviata una comunicazione, preferibilmente via sms, con preavviso di almeno quattro giornate lavorative, con indicazione della data di convocazione che, di norma, sarà entro i quindici giorni successivi.

L'eventuale interruzione delle sospensioni lavorative nei primi 7 giorni dalla data di inizio prevista nell'accordo sindacale sarà comunicata dal datore di lavoro al centro per l'impiego territorialmente competente in relazione all'unità interessata dalle sospensioni.

2. Se il lavoratore non si presenta nel luogo ed entro l'arco temporale definito dalla convocazione di cui al punto 1), il centro per l'impiego invia al medesimo, nei quattro giorni successivi, la convocazione con raccomandata con ricevuta di ritorno. Se al ricevimento della ricevuta di ritorno il lavoratore non si è presentato, il centro per l'impiego comunica tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. La data da comunicare all'INPS è quella della mancata presentazione del lavoratore. (1° CASO DI COMUNICAZIONE ALL'INPS).

In ogni caso la segnalazione all'INPS viene effettuata dopo l'avvenuta autorizzazione regionale del trattamento in deroga.

3. Costituiscono giustificazione alla mancata presentazione del lavoratore all'appuntamento comunicato dal centro per l'impiego, ai fini della comunicazione all'INPS dei nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali:

- malattia
- infortunio

- gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
- ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
- cause di forza di maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il centro per l'impiego.

Il lavoratore deve fornire documentazione dei fatti nei due giorni successivi alla mancata presentazione, ovvero al venir meno dell'impedimento, nel caso di cause di forza maggiore.

Nel caso in cui il lavoratore non si presenti all'appuntamento a seguito di interruzione o cessazione della sospensione lavorativa, sarà cura del centro per l'impiego attivarsi per chiedere conferma all'azienda.

Il centro per l'impiego provvede quindi a comunicare al lavoratore, preferibilmente con sms, dando preavviso di almeno quattro giorni, un'ulteriore data di convocazione.

4. I centri per l'impiego provvedono a convocare i lavoratori collocati in mobilità, a beneficio dei quali il datore di lavoro ha presentato alla Regione domanda di attivazione dei trattamenti in deroga. I centri per l'impiego individuano tali lavoratori mediante accesso alla "comunità virtuale". Per questi lavoratori valgono le stesse regole previste ai punti 1) 2) e 3).

*** **

FASE DI PRESA IN CARICO DEL LAVORATORE

5. Al lavoratore che si presenta nella giornata di convocazione, il centro per l'impiego compila e fa sottoscrivere una scheda di "presa in carico", contenente le misure di politica attiva ritenute più idonee; vengono in tale occasione illustrate le regole che il lavoratore è tenuto a seguire e la cui violazione può comportare la decadenza dal trattamento degli ammortizzatori in deroga.

6. Il centro per l'impiego, al momento della "presa in carico", modula l'offerta di prestazioni in considerazione delle difficoltà in cui versa il lavoratore, quanto al mantenimento della pregressa occupazione e/o al reperimento di una nuova, e tiene conto della misura di politica attiva già eventualmente individuata nell'accordo sindacale finalizzato alla richiesta degli ammortizzatori in deroga.

Qualora non ci fosse coerenza tra la tipologia di politica attiva individuata dall'accordo e quanto specificato dal datore di lavoro nella domanda per accedere al trattamento in deroga (Allegato B1 DG n.692/2009), prevale quanto previsto nell'accordo sindacale.

*** **

FASE DI POLITICA ATTIVA

7. Al momento della presa in carico, o con sms inviato con un anticipo di almeno quattro giorni lavorativi, il centro per l'impiego comunica le date in cui il lavoratore è tenuto a presentarsi per fruire delle misure di politica attiva erogate direttamente dal centro per l'impiego ("orientamento"). Il lavoratore sottoscrive una dichiarazione che confermi l'avvenuta fruizione delle misure stabilite.

8. Tenuto conto di quanto previsto al punto 6), se l'accordo sindacale ha individuato come misura di politica attiva, l' "aggiornamento/specializzazione" oppure opportunità formative

ricomprese nel “catalogo delle qualifiche per area professionale”, la presa in carico comporterà sempre una considerazione della vicenda e delle prospettive professionali concernenti il lavoratore.

Se l'accordo sindacale prevede, invece, piani di formazione, con finanziamento di “operazioni – procedura just in time”, la presa in carico si concentrerà soprattutto sulla illustrazione delle regole la cui violazione può comportare per il lavoratore la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito.

In particolare, se il lavoratore è stato collocato in mobilità il centro per l'impiego concorda con il lavoratore una modalità di intervento di politica attiva finalizzato alla ricollocazione.

9. Se il lavoratore non si presenta nelle date stabilite per la fruizione delle misure di cui al punto 8) per due volte, il Centro per l'impiego invia al medesimo, nei quattro giorni lavorativi successivi, raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale lo convoca al Centro per l'impiego nei quattro giorni lavorativi successivi al ricevimento della raccomandata.

10. Fatto salvo quanto precisato al punto 3), se il lavoratore non si presenta o, dopo aver contattato il Centro per l'impiego, non si è presentato nei quattro giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al punto 9), il Centro per l'impiego, al ricevimento della ricevuta di ritorno, comunica tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. La data da comunicare all'INPS è quella della mancata presentazione del lavoratore. (II° CASO DI COMUNICAZIONE ALL'INPS).

11. Al lavoratore dipendente collocato in CIGO o CIGS in deroga viene offerta misura di politica attiva erogata dal servizio formativo nei casi in cui nell'accordo sindacale, finalizzato alla richiesta degli ammortizzatori in deroga, siano state individuate misure formative di aggiornamento/specializzazione oppure opportunità formative ricomprese nel “catalogo delle qualifiche per area professionale”. Nella proposta del corso il centro per l'impiego terrà conto del profilo professionale del lavoratore e del percorso formativo già effettuato. Assumeranno, rilievo prioritario nella scelta del corso, la tempestività nell'inizio delle lezioni e la vicinanza al domicilio del lavoratore del luogo in cui si realizzerà la formazione.

In particolare il lavoratore non è tenuto a frequentare corsi che si svolgano in luogo distante più di cinquanta chilometri dal domicilio ovvero raggiungibile in un tempo superiore all'ora utilizzando mezzi di trasporto pubblici.

12. Gli operatori del servizio formativo registrano giornalmente la frequenza dei lavoratori agli interventi formativi (“catalogo delle qualifiche per area professionale”, aggiornamento e specializzazione, piani formativi “Just in time”) mediante sottoscrizione da parte dell'allievo di un registro o di un foglio di presenza.

13. Qualora il lavoratore non frequenti per due giornate consecutive il corso di formazione, senza addurre alcuna giustificazione di cui al punto 3) agli operatori del servizio formativo, questi ultimi ne danno tempestiva comunicazione al Centro per l'impiego, attraverso mezzo da cui possa evincersi data certa della trasmissione effettuata. Il centro per l'impiego invia sms al lavoratore, di invito ad ottemperare alla ripresa del percorso formativo, a partire dalla giornata successiva al ricevimento della comunicazione. Ove ciò non accada, il centro per l'impiego invia al lavoratore, nei quattro giorni successivi alla verifica del permanere dell'assenza, raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale si

intima di prendere parte al percorso formativo, a partire dalla giornata successiva al ricevimento della comunicazione, pena la comunicazione all'INPS.

14. Se il lavoratore, a seguito della serie di comunicazioni precisate al punto 13), non ha regolarmente ripreso il percorso formativo, il Centro per l'impiego, al ricevimento della ricevuta di ritorno, comunica tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. La data da comunicare all'INPS è quella della mancata presentazione del lavoratore al corso. (III° CASO DI COMUNICAZIONE ALL'INPS).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1996

data 06/11/2009

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'